

PROPOSTA DI DELIBERA DI ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI DEL GESTORE ACEGASAPSAMGA, SITI IN COMUNE DI DUEVILLE E VILLAVERLA (VI).

Il Consiglio di Bacino Bacchiglione ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 152/2006 è l'ente preposto ad individuare le aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici, ovvero delle zone di rispetto, ristrette ed allargate delle opere di presa degli acquedotti finalizzati alla tutela della falda acquifera.

In tale ottica in collaborazione con gli enti gestori del S.I.I. operanti nel territorio, AcegasApsAmga S.p.A. e Viacqua S.p.A., il Consiglio di Bacino ha sottoscritto una convenzione quadro di collaborazione per la tutela della risorsa idrica sotterranea che prevedeva fra gli altri compiti anche l'individuazione delle Aree di Salvaguardia in aree territoriali omogenee ai sensi della D.G.R.V 1621 del 5 novembre 2019 "Piano di Tutela delle Acque, art. 15 c.1. Approvazione delle Direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche in aree territoriali".

Gli enti gestori, pertanto, nel progetto complessivo di realizzazione delle attività di individuazione delle aree di salvaguardia di tutti gli attingimenti idropotabili, hanno suddiviso il progetto in più stralci operativi: un primo stralcio di studio concluso dalla ditta incaricata, riguarda l'individuazione delle aree di tutela, ristretta ed allargata, per n. 9 pozzi del gestore AcegasApsAmga S.p.A. siti nei Comuni di Villaverla e Dueville (di cui alla presente delibera) ed in particolare:

- Pozzo Profondo 1, Pozzo Profondo 2, Pozzo Profondo 3 e cosiddette "Vecchie Sorgenti" siti in comune di Villaverla;
- Pozzi Cogo, Pozzo Marconi, Pozzo Paoletti, Pozzo Sega, Pozzo Vergani siti in comune di Dueville.


Lo studio idrogeologico ha individuato tali aree attraverso una complessa attività di analisi del territorio, prove di pompaggio presso i pozzi interessati, caratterizzazione idrogeologica dei terreni oltre alla raccolta dei dati in possesso dei vari enti. Come prescritto dalla norma nazionale e regionale la perimetrazione delle aree di salvaguardia ha seguito il criterio idrogeologico che tiene conto del movimento della falda sotterranea (idrogeologia), della permeabilità dei terreni (presenza di materassi ghiaiosi o strati argillosi) e alla tipologia e numerosità delle falde acquifere sotterranee (sistema multifalda).

Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone a protezione differenziata:

- una prima area di tutela assoluta che coincide solitamente con l'area di proprietà dove è sito il punto di attingimento;
- una seconda area di tutela ristretta che corrisponde alla porzione di territorio che si estende fino all'isocrona a 60 gg.;
- una terza area di tutela allargata che corrisponde alla porzione di territorio che si estende fino all'isocrona a 180 o 360 gg. (nei casi in esame stante l'estrema vulnerabilità dell'area di ricarica delle falde lo studio idrogeologico e la relativa area allargata è stata considerata in maniera più cautelativa a 360 gg.).

L'isocrona a 60, 180 o 360 gg. è quella linea a partire dalla quale un eventuale inquinante che dovesse contaminare la falda impiegherebbe rispettivamente 60, 180 o 360 gg. a raggiungere ed eventualmente contaminare il relativo punto di attingimento.

In maniera sintetica si riporta nell'immagine sottostante la somma delle aree di salvaguardia ottenute dallo studio dei n. 9 pozzi sopra citati:



Dalla planimetria si evince che le aree di salvaguardia (ovvero zone a specifico vincolo) comprendono porzioni del territorio dei Comuni di Dueville, Villaverla, Montebelluna, Thiene e Sarcedo andando a suddividere l'area in successive zone di diversa protezione come indicato nella seguente tabella:

Area	denominazione	Tipo di protezione
Immediato intorno alla captazione (circa corrispondente alla proprietà dell'area di captazione)	Zona di tutela assoluta	Fisica
Tra la zona di tutela assoluta e isocrona a 60 giorni	Zona di tutela ristretta	Statica (ombra grigia più intensa)
Tra isocrona a 60 giorni e isocrona 360 giorni	Zona di tutela allargata	Dinamica (ombra grigia più leggera)

La presente delibera va a proporre alla Regione Veneto l'individuazione delle aree di salvaguardia come rappresentate nell'allegato A della delibera stessa. Sarà successivo compito della Regione approvare definitivamente le aree, eventualmente modificandole, e stabilendo il relativo vincolo.

Si sottolinea che l'art. 15 del Piano di Tutela delle acque della Regione Veneto "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" descrive il procedimento amministrativo necessario all'approvazione formale delle suddette aree e per la relativa approvazione del vincolo:

1. "La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO (leggasi Consigli di Bacino per il Servizio Idrico Integrato) provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza;

3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
- vigilare sul rispetto dei vincoli.

Per quanto riguarda i vincoli all'interno dell'area di salvaguardia, la normativa vigente prevede:

- per i nuovi insediamenti il divieto di effettuare specifiche attività ritenute pericolose;
- per gli insediamenti esistenti è prevista la messa in sicurezza o, ove possibile, lo spostamento. Queste valutazioni devono essere fatte in relazione alla tipologia di attività e sua pericolosità, alla vulnerabilità del territorio, alla distanza dal sito, alla localizzazione della stessa (se all'interno dell'area ristretta o allargata) anche in virtù del sistema di monitoraggio qualitativo che gli enti gestori hanno in essere per il controllo della qualità dell'acquifero anche in relazione ai Piani di sicurezza delle acque predisposti dai gestori stessi.

Si riporta quanto stabilito dalla normativa nazionale:

Articolo 94 d.lgs. 152/2006: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

1. a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
3. c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
4. d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

Codice Fiscale 02850670247

Indirizzo Internet: <http://www.atobacchiglione.it> - e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

P.E.C.: atobacchiglione@legalmail.it

5. e) aree cimiteriali;
 6. f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 7. g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 8. h) gestione di rifiuti;
 9. i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 10. l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 11. m) pozzi perdenti;
 12. n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
- a) fognature;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 - d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
- a) aree di ricarica della falda;
 - b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
 - c) zone di riserva.

Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto

Art. 15 – Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

2. Entro un anno per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma precedente, le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle Province, ai Comuni interessati, ai Consorzi di Bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;

Codice Fiscale 02850670247

Indirizzo Internet: <http://www.atobacchiglione.it> - e-mail: segreteria@atobacchiglione.it

P.E.C.: atobacchiglione@legalmail.it

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

4. Fino alla delimitazione di cui ai commi precedenti, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

5. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.

6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica degli acquiferi, le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda, le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta Regionale individua dette zone e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni dell'uso del territorio.

7. Per le opere di presa delle acque destinate all'utilizzo negli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici di cui al comma 7 dell'art. 9, le competenze attribuite nei commi precedenti alle AATO sono assegnate alla struttura regionale competente in materia di sicurezza alimentare, che si avvale dell'ULSS territorialmente competente.

Art. 16– Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura/ampliamento di cave che possono essere in connessione diretta o indiretta con la falda alimentatrice del pozzo o della sorgente;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. All'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo precedente, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta Regionale disciplina:

- a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
- b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
- d) le pratiche agronomiche.

Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta Regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono

previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.

3. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:

a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;

b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;

c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:

- nelle zone vulnerabili ai sensi dell'art. 13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
- negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.